



Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 84 <i>delib.</i>	OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE SPECIALE TRA IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO E L'AGENZIA DELL'ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA – UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO.
data 18/07/2016	
N. <i>SPEDIZIONE prot. gen.</i>	
data	

L'anno duemila **2016**, il giorno **18** del mese di **LUGLIO**

alle ore **13,15**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA Enrico	- Sindaco	SI	
2)	IMPIERI Francesca	- Assessore	SI	
3)	SPINELLI Vincenzo	- »	-	SI
4)	LIPORACE Marco	- »	SI	
5)	FILICETTI Maria Rachele	- »	SI	
TOTALE			4	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco**

Ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor **Dr. Giancarlo Sirimarco**

LA GIUNTA COMUNALE

Il Presidente, sottopone alla Giunta, perché venga approvata e deliberata la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO

CHE con deliberazione di C.C. n. 89 del 10/05/2000, veniva richiesto all'Agenzia del Territorio di Cosenza l'attivazione di uno sportello decentrato per l'espletamento dei servizi catastali presso il Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi del D.lgsn. 112/1998 approvato il protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello decentrato per i servizi catastali.

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 19/09/2012, si approvava lo schema del protocollo d'intesa e lo schema di convenzione tra il Comune di Belvedere Marittimo e l'agenzia del Territorio di Cosenza ai fini della convenzione dell'attuale sportello catastale decentrato in "autogestito", con le modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 305/1991, con la quale consentiva all'Ente di dare ai cittadini un servizio più completo e soddisfacente;

CHE l'art. 6, commi 5- septies e seguenti del decreto – legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 26 aprile 2012, n.44, ha rientrodotto, a partire dal 1°ottobre 2012 i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del Catasto.

CHE il comma 5-ter del medesimo art. 6 dispone, peraltro, che le visure catastali effettuati dagli Enti locali per i propri compiti istituzionali, con modalità telematiche e in regime convenzionale, permangono in esenzioni dai tributi, la medesima esenzione è stata prevista, innovando il previgente quadro normativo, anche per la

consultazione della banca dati ipotecaria;

CHE la nuova disciplina prevede il pagamento delle visure catastali da parte di utenze private e professionali;

VISTA la nota dell'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Cosenza – Territorio, Prot. N. 9593 del 13/07/2016, avente in oggetto "Rinnovo Sportelli Catastali decentrati autogestiti con scadenza 31/12/2016", già attivo, con modalità operative in convenzione speciale di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991;

CONSIDERATO che per effetto della normativa, le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto essere riscossi dagli Enti locali e riversati all'Erario siano essi rilasciate presso gli uffici provinciali dell'agenzia ovvero presso gli sportelli decentrati attivati nei Comuni interessati;

DATO ATTO che al fine di garantire la continuità operativa dello sportello catastale decentrato è necessario procedere ad una modifica dei rapporti convenzionali attualmente in essere relativi alla gestione degli sportelli catastali decentrati mediante la sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa per la prosecuzione dell'attività dello sportello decentrato, nonché alla sottoscrizione della convenzione speciale, di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, con la quale sono disciplinate le modalità operative per la riscossione ed il successivo versamento all'erario dei tributi specializzati;

VISTO lo schema di Protocollo D'Intesa, nonché lo schema della convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991 allegate alla nota dell'Agenzia dell'Entrate del 13 luglio 2016 che si allega alla presente deliberazione;

RITENUTO che il Comune di Belvedere Marittimo intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, con le modalità operative previste dalla convenzione speciale di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 09 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia del territorio, del Protocollo della richiamata Convenzione speciale;

RITENUTO doveroso e conveniente per l'ente approvare il nuovo Protocollo d'intesa e la Convenzione Speciale per il proseguimento dello sportello catastale autogestito;

VISTO il D.lgs. N. 267/2000;

VISTO il parere espresso a termine del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, inserito in calce al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale.

VISTA la Nota n. 0007760 di Prot. del 14/04/2014, con la quale il Provveditorato Interregionale per OO.PP. Sicilia e Calabria sede Coordinata di Catanzaro ha trasmesso la predetta Convenzione debitamente sottoscritta;

VISTA la nota n. 3943 del 25/02/2016, pervenuta a questa Amministrazione a mezzo PEC ed acquisita in pari data al Prot. Gen. al n. 2641, con la quale viene trasmesso il contratto di cottimo stipulato in data 16/02/2016 n. 2884 di Rep. tra l'impresa aggiudicataria S.I.T.I. SUD S.r.l. con sede in Lamezia Terme (CZ) alla Via Sapri n. 4 ed il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia - Calabria sede coordinata di Catanzaro;

CHE ai sensi dell'art. 2 della menzionata Convenzione n. 0007757/2014, rimane a carico di questa Amministrazione l'approvazione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante con l'impresa aggiudicataria. Tutto ciò premesso, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito.

LA GIUNTA

Sentita la proposta del Presidente, come avanti formulata e trascritta;

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

VISTO il D.Lvo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- 1) **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono presupposti e motivazione;
- 2) **DI MANTENERE ATTIVO** il servizio offerto alla cittadinanza con lo sportello catastale autogestito;
- 3) **DI APPROVARE** lo schema di **PROTOCOLLO D'INTESA**, lo schema di **CONVENZIONE SPECIALE** e lo schema di **garanzia fidejussoria bancaria /assicurativa**, tra il Comune di Belvedere Marittimo e L'Agenzia dell'Entrate alle condizioni riportate nei citati documenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale per la prosecuzione dell'attività dello sportello;
- 4) **DI RICONFERMARE e NOMINARE** il dipendente **Geom. Francesco MARRA**, quale "Responsabile per la gestione del collegamento";

- 5) **DI PROVVEDERE** a costituire, a garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione Speciale apposita fidejussione assicurativa e/o bancaria dell'importo di € 5.000,00 per la prosecuzione dell'attività di sportello catastale autogestito per l'intera durata della convenzione di che trattasi;
 - 6) **DI DARE ATTO** che la polizza fidejussoria assicurativa e/o bancaria di € 5.000,00 potrà essere incrementata ai sensi dell'art. 7 – Monitoraggio del Protocollo D'Intesa;
 - 7) **DI DEMANDARE** il Segretario Comunale Dott. Giancarlo Sirimarco a svolgere tutti gli atti necessari a susseguenti per definizione del presente atto ivi compreso la firma del Protocollo D'Intesa e la Convenzione Speciale ;
 - 8) **DI STABILIRE** che lo sportello sarà aperto al pubblico negli orari di apertura al pubblico e compatibilmente con le esigenze degli uffici;
- Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.L.vo 267/2000;
con ulteriore votazione unanime e palese,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
OPERATIVE DI SPORTELLI CATASTALE DECENTRATO AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991**

tra

l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal Direttore della Direzione Provinciale di _____, di seguito denominata anche "Agenzia"

ed

il Comune (ovvero la Comunità Montana) di

.....

prov. di

Via/Piazza

rappresentato da

nel seguito denominato anche "ente locale"

premesse:

1. che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n.305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. che ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.
3. che in data (indicare la data di stipula del P.I. cui la presente C.S. è allegata) l'Agenzia delle Entrate ed l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
4. che, come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;
5. che l'ente locale, con nota del ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia delle Entrate la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia delle Entrate apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente la Direzione Provinciale di _____ dell'Agenzia delle Entrate.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento alla Direzione Provinciale di _____ dell'Agenzia delle Entrate sul c/c postale dalla stessa indicato.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve già avere prestato cauzione tramite fideiussione bancaria, con le modalità previste dall'art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dalla Direzione Provinciale competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale la Direzione Provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o

modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, ____/____/____

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Provinciale

(Firmato digitalmente)

Per il Comune/la Comunità montana
Il Sindaco/Il Presidente

(Firmato digitalmente)

RICHIESTA DI VISURA CATASTALE PRESSO SPORTELLO DECENTRATO

Con questo modello il Contribuente può consultare la banca dati catastale informatizzata presso gli sportelli decentrati delle Entrate, attivi in diversi Comuni. La banca dati contiene informazioni personali il cui uso improprio o eccessivo è punibile per legge (Dlgs n. 196/2003).

Io sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il _____, residente a _____ prov. _____

in _____

codice fiscale _____, telefono _____

email _____

documento di identità (compilare solo se richiede visura della planimetria o altre visure gratuite. Può consultare gratuitamente, infatti, gli atti catastali riferiti a un immobile di cui è titolare):

tipo _____ n° _____ rilasciato da _____ il _____

spazio riservato alle persone giuridiche

in qualità di _____ della società (Ragione sociale) _____

con sede in _____ via _____

codice fiscale della società _____

chiedo

La visura da banca dati informatizzata (con rilascio di stampa):	Numero
per soggetto	
attuale per immobile	
storica per immobile	
elenco immobili	
porzione della mappa	
planimetria	
elaborato planimetrico	
elenco coordinate di punti fiduciali	

Dati da fornire per la ricerca:

Per soggetto (generalità/denominazione o codice fiscale):
-
-
-
Per immobile (identificativi catastali o indirizzo):
-
-
-

Luogo e data _____

Firma _____

PROTOCOLLO D'INTESA**TRA****AGENZIA DELLE ENTRATE e _____** (Comune/Com.Mont./Un. di Com.) _____

PER IL RINNOVO DELLA GESTIONE, IN MODALITÀ AUTOGESTITA, DELL'ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO, GIÀ OPERATIVO NEL COMUNE DI _____, IN VIA _____ N. (se C.M. o UDC indicare il comune sede dello sportello, senza indicare la sede legale dell'Ente CANCELLARE COMUNQUE LE NOTE TRA PARENTESI).

L'anno _____ (_____), il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Direzione Provinciale di _____, tra l'Agenzia delle Entrate, rappresentata da _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Provinciale di _____ ed il Comune/la Comunità montana di _____, rappresentato/a da _____, nella sua qualità di _____, delegato alla stipula del presente atto con Deliberazione _____ n. _____ in data ____/____/_____ esecutiva ai sensi di Legge.

PREMESSO CHE

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede per i Comuni, tra l'altro, la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
2. la legge 24 dicembre 1993, n. 537, richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;
3. l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
4. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
5. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
6. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 59 del 1997, ha disciplinato le norme in materia dell'organizzazione del Governo;

7. l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
8. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
9. per effetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data _____, presso il Comune/Comunità montana di _____ è attualmente operativo uno sportello catastale autogestito;
10. l'art. 6, commi 5-*septies* e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali sono soggette al pagamento dei predetti tributi, che devono, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;
11. il Comune/la Comunità montana di _____ intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, di cui al precedente punto 9, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia delle Entrate, del presente Protocollo e della richiamata Convenzione speciale;
12. il Comune/la Comunità montana di _____ ha già messo a disposizione e sono attualmente operative le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
13. l'Agenzia delle Entrate ed il Comune/la Comunità montana di _____ hanno, quindi, convenuto di confermare, in relazione a quanto enunciato ai precedenti punti 9, 10, 11 e 12, la modalità autogestita per detto sportello;
14. pertanto il presente atto, che avrà efficacia dal primo gennaio del prossimo anno, sostituirà, senza soluzione di continuità, il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto in data _____ e valido a tutto il 31 dicembre c. a..

CONSIDERATO INFINE CHE

ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012 l'Agenzia del

Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Agenzia delle Entrate e il Comune/la Comunità montana di _____ si stipula il presente Protocollo d'intesa per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), allegata al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.

Art. 1

Gestione

Lo sportello sarà gestito dal personale del Comune/della Comunità montana di _____, che potrà richiedere un supplemento di formazione alla competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di *sospendere temporaneamente* il servizio dello sportello *per causa di forza maggiore*.

Art. 2

Servizio

Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui *fac-simile* è allegato al presente Protocollo d'intesa e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali

L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 dell'allegata Convenzione speciale, e li riversa all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di _____, sul c/c postale dalla stessa indicato. A garanzia degli obblighi derivanti dalla richiamata Convenzione, per l'intera durata della stessa,

L'Ente locale consegna apposita fideiussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.

Art. 4

Attrezzature

L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 5

"Responsabile della gestione del collegamento" ed operatori allo sportello

Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia delle Entrate avverrà mediante piattaforma SISTER. L'Ente locale, con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dell'Ente stesso, nomina o conferma il *"Responsabile della gestione del collegamento"*, dipendente dell'Ente locale contraente. Il "Responsabile" può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato nell'apposita schermata di SISTER.

Art. 6

Documentazione

Al fine di procedere all'abilitazione dell'eventuale nuovo *"Responsabile della gestione del collegamento"* alla piattaforma SISTER, dovrà pervenire all'Agenzia delle Entrate, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento di identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sulla "privacy", debitamente sottoscritte dallo stesso.

Ogni qualvolta verrà effettuato l'inserimento o la disabilitazione di un utente, sarà cura del *"Responsabile della gestione del collegamento"* inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare, Ufficio Relazioni enti locali e, per conoscenza, alle Direzioni Regionale e Provinciale. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti di identità, dei codici fiscali e l'informativa sulla "privacy", debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal *"Responsabile"*, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente dell'utente da abilitare.

Art. 7

Monitoraggio

Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante della Direzione Provinciale, dal relativo agente contabile e dal *"Responsabile della gestione del collegamento"*, da trasmettere alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare - Ufficio Relazioni enti locali - ed alla Direzione regionale competente per territorio. In tale occasione, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della determinazione della fideiussione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della fideiussione, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dall'Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta della competente Direzione Provinciale.

Art. 8

Durata

Poiché lo sportello da rinnovare è contrattualmente attivo fino al 31 dicembre del corrente anno, il presente Protocollo d'intesa e la relativa Convenzione speciale avranno efficacia dal primo gennaio del prossimo anno e fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula. E' escluso il tacito rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, ____/____/____

Per l'Agenzia delle Entrate
Il Direttore Provinciale

(Firmato digitalmente)

Per il Comune/la Comunità montana
Il Sindaco/Il Presidente

(Firmato digitalmente)

Garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa

Luogo e Data _____

Protocollo n.° _____

Spett.le

AGENZIA DELLE ENTRATE

Largo Leopardi 5,

00185 - ROMA

Premesso che:

- tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di _____ è stata stipulata in data ____/____/____ la "Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991" di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005, con scadenza 31/12/____, e verrà stipulata una nuova Convenzione per il triennio 20____-20____;

- a garanzia degli obblighi derivanti dalla suddetta nuova convenzione speciale il Comune è tenuto a prestare cauzione secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, di € _____ (€ _____), ai sensi del Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005.

Considerato che:

- può accettarsi una cauzione costituita da garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

_____ - Sede Legale:
_____ - Capitale Sociale
€ _____ Registro Imprese di _____
n. _____ - Codice Fiscale _____ - Partita
I.V.A. _____ - Codice A.B.I. _____ - Numero
Iscrizione Albo Banche: _____ Appartenente al Gruppo Bancario
_____ - N. Iscriz. Albo Gruppi Bancari: _____,
ovvero la compagnia assicurativa _____ con Sede
Legale _____ Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ iscritta all'Albo Imprese n. _____ cod.
ISVAP n. _____ appartenente al Gruppo assicurativo

e per essa la Filiale/Agenzia di _____ in persona del

sottoscritto _____, debitamente autorizzato in forza dei poteri conferiti con _____, nella sua qualità di _____, si costituisce fideiussore nell'interesse del Comune di _____ a Vostro favore, sino alla concorrenza dell'importo massimo, onnicomprensivo, di € _____ (€ _____), a vostra prima richiesta scritta, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui in premesse.

Tale fideiussione si presta e si costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale.

Con riferimento alle obbligazioni garantite, il fideiussore si obbliga irrevocabilmente a versarVi quello o quegli importi che sarete a richiedere al titolo sopra indicato, beninteso entro l'ammontare massimo garantito di € _____ (€ _____), ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale, a semplice Vostra prima richiesta scritta, mediante raccomandata A.R. indirizzata per conoscenza anche al debitore principale. Il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima e senza necessità alcuna di prova o motivazione, né di preventiva comunicazione di intimazione o messa in mora.

La presente fideiussione è sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione.

La presente fideiussione decorre dalla data di operatività della nuova convenzione di cui in premessa (primo gennaio 201____) ed avrà validità fino al 240° giorno successivo alla scadenza della convenzione ovvero, in caso di anticipata perdita di efficacia o validità per qualsiasi causa della convenzione, fino a 240 giorni successivi alla estinzione stessa. Decorsa inutilmente tale data senza che sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento da parte Vostra con le modalità sopra indicate, la presente fideiussione si intenderà priva di efficacia, con conseguente piena liberazione del fideiussore purché venga effettuata, da parte del creditore, la materiale restituzione del presente atto in originale a titolo di dichiarazione di svincolo della fideiussione per riconoscimento dell'intervenuto adempimento di ogni obbligazione garantita.

Il fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia che comunque si estinguerà soltanto con l'estinzione soddisfattoria della obbligazione.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il foro di Roma.

IL LEGALE RAPPRESENTATE

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO Segreteria

Si esprime parere favorevole

data 18/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Giancarlo Sirinarco

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole

data 15/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Enza Laner

Visto l'art. 153 comma 5° - D. L. vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa

data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giancarlo Sirinarco

IL SINDACO

Ing. Enrico Granata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 19/07/2016 al 1 come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N..... Reg. Pub.)

Li 19/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

G. SIRINARCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/07/2016

- per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- È stata inserita nell'elenco in data 19/07/2016 Prot. N. 9793 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 19/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

G. SIRINARCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO COMUNALE